

## **Legge regionale 25 ottobre 2024 n. 35**

### **Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2024-2026.**

Publicata nel B.U. Calabria 25 ottobre 2024, n. 223.

#### **Art. 1 Residui attivi e passivi e fondo cassa.**

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi, riportati, rispettivamente, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio, per l'esercizio finanziario 2024, approvato con legge regionale 27 dicembre 2023, n. 57 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026), sono rideterminati e aggiornati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023, approvato con legge regionale 7 agosto 2024, n. 33 (Approvazione Rendi-conto generale e Rendiconto consolidato relativi all'esercizio finanziario 2023), per come di seguito indicato:

a) il totale dei residui attivi al 1° gennaio 2024 risulta essere rideterminato definitivamente in 5.877.485.366,15 euro;

b) il totale dei residui passivi al 1° gennaio 2024 risulta essere rideterminato definitivamente in 4.389.288.690,16 euro.

2. Le differenze fra l'ammontare dei residui risultanti dal rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportati nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2024 sono rappresentate nel prospetto 1 (Variazione dei residui Parte Entrata) e nel prospetto 2 (Variazione dei residui Parte Spesa) allegati alla presente legge.

3. Il fondo di cassa presso il Tesoriere al 1° gennaio 2024 risulta essere rideterminato in 864.862.338,09 euro.

#### **Art. 2 Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 e fondo pluriennale vincolato.**

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. Il saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 è rideterminato in 2.076.595.459,82 euro.

2. Il fondo pluriennale vincolato di parte corrente è rideterminato in 27.211.705,40 euro e il fondo pluriennale di parte in conto capitale in 249.251.848,86 euro.

3. Le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione sono rideterminate in 2.135.318.895,71 euro.

**Art. 3 Modifiche autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 56.**

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. Alle autorizzazioni di spesa disposte con la Tabella C di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 56 (Legge di stabilità regionale 2024) sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge.

**Art. 4 Rimodulazione del concorso aggiuntivo al contenimento dei saldi di finanza pubblica.**

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 527-ter della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), l'accantonamento di risorse effettuato ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 56/2023 e allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), è rideterminato, per l'anno 2024, in 13.604.765,79 euro.

2. L'accantonamento di cui al comma 1, finanziato mediante l'utilizzo di risorse di parte corrente, a esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti redditi da lavoro dipendente, sanità e trasferimenti agli enti locali, costituisce economia di spesa che concorre integralmente al ripiano del disavanzo di amministrazione per l'anno 2024, per come disposto dall'articolo 527-ter della L. 213/2023.

**Art. 5 Disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili.**

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle somme dovute nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione), convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 in relazione alla disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004), e successivi incrementi, è autorizzato per il corrente esercizio finanziario il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 5.500.000,00 euro, a valere sulle risorse allocate alla Missione 01, Programma 03 (U.01.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026.

2. Al fine di garantire ai Comuni interessati il ristoro delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3-bis, del d.l. 60/2024, convertito dalla L. 95/2024, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2024 la spesa di 124.936,85 euro, a valere sulle risorse allocate alla Missione 01, Programma 03 (U.01.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026.

#### **Art. 6 Nuove disposizioni aventi riflessi di carattere finanziario.**

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. Al fine di garantire il pagamento degli indennizzi connessi a procedure espropriative avviate e non concluse da Cassa del Mezzogiorno (CASMEZ) e dal Commissario per l'emergenza ambientale riferite a infrastrutture idriche e depurative transitate alla Regione ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183 (Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80) e dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 14 marzo 2013, n. 57, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2024 la spesa di 162.270,00 euro, a valere sulle risorse allocate alla Missione 09, Programma 04 (U.09.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Amministrazione provinciale di Catanzaro, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo una tantum di 500.000,00 euro da destinare a opere di manutenzione stradale, a valere sulle risorse allocate alla Missione 10, Programma 05 (U.10.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026.

3. Per rafforzare le finalità di cui all'articolo 37, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la concessione di un contributo una tantum, in favore del Consorzio di bonifica della Calabria, pari a 2.000.000,00 euro, allocato, su apposito capitolo a destinazione specifica, alla Missione 16, Programma 01 (U.16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026.

4. Il contributo di cui al comma 3 è erogato sulla base di un piano di razionalizzazione dei costi e di un progetto per il miglioramento delle performance di riscossione delle entrate, approvati dal Direttore generale del Consorzio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole dell'UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del suolo.

5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti dal mancato pagamento della quota associativa per l'anno 2007 a Formez PA, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 6.000,00 euro, con allocazione alla Missione 01, Programma 01(U.01.01) dello stato di previsione del bilancio 2024-2026.

6. Al fine di migliorare la sicurezza, la mobilità e la qualità della vita della popolazione calabrese, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 2024, a Comuni e associazioni, contributi una tantum in conto capitale per l'importo complessivo di 930.000,00 euro. I destinatari dei contributi, le finalità, i relativi importi, nonché le Missioni e Programmi su cui è allocata la spesa sono indicati nella Tabella 2 allegata alla presente legge.

7. Al fine di incentivare la valorizzazione del territorio regionale, la promozione della cultura, dell'istruzione e dello sport, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 2024, a Comuni, associazioni ed enti diversi, contributi una tantum per l'importo complessivo di 1.380.000,00 euro. I destinatari dei contributi, le finalità, i relativi importi, nonché le Missioni e Programmi su cui è allocata la spesa sono indicati nella Tabella 3 allegata alla presente legge.

### **Art. 7 Circolarizzazione debiti-crediti con Sorical S.p.a.**

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle somme dovute a Sorical S.p.a. per la fornitura idrica nel campo profughi di San Ferdinando per gli anni 2022 e 2023, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 211.250,95 euro a valere sulle risorse allocate alla Missione 09, Programma 04 (U.09.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026.

2. Alla copertura finanziaria delle somme indicate al comma 1 si provvede attraverso una quota parte dei crediti vantati dalla Regione nei confronti della Sorical S.p.a. iscritti per un importo complessivo di 370.156,36 euro al Titolo 3, Tipologia 100, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2024-2026.

3. La differenza fra i crediti vantati dalla Regione e i debiti nei confronti di Sorical S.p.a. è accantonata nel Fondo crediti di dubbia esigibilità.

### **Art. 8 Autorizzazione al ricorso all'indebitamento.**

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. Per effetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2020/2220 del 23 dicembre 2020, Capo I, dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 e dalla Decisione della Commissione Europea del 22 novembre 2021 C(2021) 8549 final in merito alla estensione al biennio successivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria, l'indebitamento complessivo, con oneri a carico del bilancio regionale, autorizzato ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 57/2023, è incrementato di 35.689.617,18 euro al fine di garantire la copertura della quota regionale di cofinanziamento degli

investimenti previsti nelle annualità 2024 e 2025 nell'ambito del Programma su richiamato.

2. Sulla base dell'andamento della spesa relativa agli investimenti dei Programmi cofinanziati con l'indebitamento autorizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 57/2023, la Giunta regionale è autorizzata a rimodulare la quota annua di cofinanziamento destinata a ciascun Programma, nel rispetto del limite massimo annuo del ricorso al debito che resta complessivamente determinato in 47.478.134,88 euro per ciascuna delle annualità ricomprese nel bilancio di previsione 2024-2026.

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2024-2026.

### **Art. 9 Variazioni al bilancio di previsione 2024-2026.**

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa della parte entrata e della parte spesa del bilancio 2024-2026, approvato con L.R. 57/2023, sono complessivamente introdotte le variazioni di cui alle allegate Tabelle Entrata (Variazioni alle previsioni di entrata) e Spesa (Variazioni alle previsioni di spesa).

### **Art. 10 Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 2024-2026.**

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per il triennio 2024-2026 è modificato secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

2. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), sono modificati in conseguenza delle variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

### **Art. 11 Copertura finanziaria.**

In vigore dal 26 ottobre 2024

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede con le maggiori entrate e le minori spese indicate nelle allegate Tabelle Entrata (Variazioni alle previsioni di entrata) e Spesa (Variazioni alle previsioni di spesa).

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale 2024-2026, ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs.118/2011.

**Art. 12 Entrata in vigore.**

In vigore dal 26 ottobre 2024

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.